



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Roma,



Prot. n.
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCRISUM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0003906 del 12/04/2013

4.08.02. Piani di distribuzione/ Autorizzazioni

*Ai Sigg. Direttori Regionali ed Interregionali
dei Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

*Ai Sigg. Comandanti Provinciali dei
Vigili del Fuoco*

LORO SEDI

Per conoscenza:

*Al Sig. Dirigente Generale Capo del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco*

SEDE

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

Al Sig. Direttore dell'Ufficio Centrale Ispettivo

SEDE

Al Sig. Dirigente dell'Ufficio I Gabinetto

SEDE

*Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta
collaborazione del Capo Dipartimento e del
Dirigente Generale Capo C.N.VV.F.*

LORO SEDI

**Oggetto: Personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Piano
programmatico 2012-2014 – Chiarimenti sulle modalità operative**

Con circolare n. 0023536 del 10/08/2012 è stato trasmesso il Piano programmatico, di cui al comma 13 dell'art. 4 della legge 12/11/2011, n. 183 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012", relativo al triennio 2012-2014, fissando per ciascun Comando il contingente massimo di nuovi Vigili volontari sulla base delle esigenze riscontrate.

Per una precisa applicazione delle relative modalità operative, si invia con la presente copia del relativo provvedimento. (all.1)

Inoltre, sulla base delle richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni per una uniforme applicazione delle disposizioni emanate in materia, che tengono conto della legislazione attualmente vigente, Decreto Leg.vo n.139\2006 e DPR n.76\2004, in attesa del nuovo quadro regolamentare in corso di definizione ai sensi dell'art.8, comma 2, dello stesso Decreto Leg.vo n.139\2006, sul quale seguiranno notizie ed indicazioni.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

LIMITI PER I NUOVI RECLUTAMENTI

Innanzitutto, si sottolinea che il “limite massimo triennale”, riportato sulla tabella per ciascun Comando, fissa il numero massimo di nuovi volontari, intendendo per tali tutti i volontari che, nel triennio, sono ammessi e superano lo specifico corso di formazione iniziale.

Il raggiungimento di tale limite non riveste alcun carattere di obbligatorietà per il Dirigente Provinciale, in quanto il numero dei corsi iniziali e conseguentemente il numero dei nuovi volontari formati potranno essere opportunamente ponderati con le necessità strategiche del Comando, con le relative risorse umane e finanziarie disponibili e con gli altri obiettivi prioritari della Sede.

Pertanto tale limite ha il solo scopo di fissare il numero massimo di potenziali nuovi vigili volontari effettivamente operativi nel triennio.

Come già precisato nella circolare n. 0023536 del 10/08/2012, non potranno essere istruite nuove richieste di iscrizione, qualora il numero dei volontari già decretati e in attesa del corso di formazione iniziale, sommato con le richieste di iscrizione pervenute al Comando entro la data del 31/12/2011, sia superiore al suddetto limite massimo triennale della provincia.

In tale caso, per una maggiore trasparenza dell'azione amministrativa, pur protocollando le nuove richieste, il Comando provvederà direttamente ad una tempestiva e motivata risposta al richiedente, senza inoltrare l'istanza presso i competenti Uffici Centrali. Si segnala l'opportunità che venga data la massima pubblicità relativamente al numero dei posti che si rendano nel tempo disponibili per i nuovi reclutamenti, nonché sul calendario dei corsi di formazione programmati, avvalendosi anche dei siti internet istituzionali.

Al fine, poi, di un attento monitoraggio dell'andamento dei reclutamenti, nonché per la verifica del rispetto del piano programmatico triennale, dovranno essere trasmessi annualmente, entro il 30 maggio di ogni anno e con riferimento alla situazione dell'anno precedente, per il tramite dei Direttori Regionali competenti, i seguenti dati numerici, avvalendosi esclusivamente della PEC riu.pianificazione@vigilfuoco.it :

- a) nuovi volontari, cioè quelli formati nell'anno a seguito del superamento del corso di formazione iniziale comprendendo anche quelli provenienti per trasferimento da altra provincia;
- b) volontari già “decretati” - compresi quelli trasferiti da altre provincie - ma ancora in attesa del corso di formazione iniziale;
- c) nuove domande d'iscrizione successive al 31/12/2011 le quali, sussistendone le condizioni per l'accoglimento, sono state istruite nell'anno e trasmesse agli Uffici Centrali per la decretazione;
- d) volontari per i quali è stata proposta la cancellazione dall'elenco provinciale.

Si evidenzia che il carattere triennale del Piano Programmatico non esclude la possibilità per i Comandi provinciali di ripartire il contingente disponibile secondo le necessità, nel limite fissato per ciascuna sede.

In tutti i casi, la verifica del limite massimo verrà effettuata sulla base complessiva, al termine del triennio, del numero di volontari rientranti nella categoria sub a).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Si richiama alla particolare attenzione che l'istruttoria di domande pervenute dopo il 31/12/2011 sarà possibile solo se, nel triennio, verrà esaurito il contingente dei Vigili decretati che devono ancora frequentare il corso di formazione iniziale, comprendendovi quelli iscritti dal 2012 per le particolari esigenze dei distaccamenti volontari.

A tale ultimo fine si evidenzia che, indicativamente, per ciascun distaccamento volontario, il contingente massimo del personale volontario potrà essere costituito da sessanta vigili.

Sul punto, si ricordano le disposizioni operative fornite con circolare n.14828 del 14/5/2012, relativamente ai criteri di precedenza da utilizzare per l'individuazione dei volontari, da ammettere ai corsi di formazione per la copertura dei distaccamenti volontari più carenti, tra coloro che abbiano dichiarato espressa e incondizionata disponibilità a prestare servizio in uno dei distaccamenti volontari della provincia almeno per tutto il triennio 2012-2014 e siano in possesso dei requisiti ivi richiesti.

Ove il contingente triennale fosse esaurito, i Comandi provinciali potranno segnalare particolari e sopravvenute necessità, comunque connesse all'apertura o al potenziamento di distaccamenti volontari.

Le iscrizioni di cui all' art. 6 comma 3 del D.P.R. 76/2004, destinate esclusivamente alla partecipazione alle attività svolte in occasione di manifestazioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riguardando personale volontario che non deve effettuare il soccorso tecnico urgente e, pertanto, non ha l'obbligo di frequentare il corso di formazione iniziale e di addestramento, non concorrono al limite massimo triennale e devono seguire un proprio ordine cronologico di iscrizione.

Nel caso in cui tali volontari intendano iscriversi per partecipare alle manifestazioni in qualità di atleta od orchestrale, i Comandi Provinciali devono preventivamente accertare il possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, compresa l'immunità da precedenti penali, anche pendenti, mentre la verifica delle specifiche attitudini possedute avverrà sulla base di apposite procedure di valutazione attivate dall'Amministrazione in relazione alle proprie esigenze.

AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

Al fine di garantire una conoscenza in tempo reale dei volontari operativi nella provincia, si segnala la necessità di adottare tutte le iniziative volte a riordinare i suddetti elenchi, avviando le previste procedure di cancellazione nei casi in cui il volontario non possieda più i requisiti richiesti. A tal fine si rammenta che la cancellazione d'ufficio dall'elenco del personale volontario è regolata dall'art. 20 del D.P.R. 6 febbraio 2004 n. 76.

Sul punto, si ritiene utile precisare quanto segue:

- a) la competenza della cancellazione d'ufficio dall'elenco rimane in capo al Dipartimento;
- b) nei casi segnalati di incapacità o di insufficiente rendimento, è opportuno che la proposta di cancellazione sia valutata dai Comandi sulla base di parametri oggettivi, in contraddittorio con gli interessati, eventualmente con il giudizio di una apposita commissione, decretata dal Direttore Regionale, per garantire la necessaria uniformità di trattamento;
- c) nel caso di assenza ingiustificata da corsi di formazione, di addestramento, da turni e richiami e da esercitazioni, la proposta di cancellazione, deve avvenire previa diffida all'interessato; analogamente si dovrà operare nell'ipotesi di prolungata indisponibilità a



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

- turni, richiami e addestramento, diffidando gli interessati a partecipare, pena la cancellazione dagli elenchi;
- d) raggiungimento dei limiti di età stabiliti per il personale permanente (art. 12 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139);
 - e) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente ed assoluta al servizio.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sulla posizione del personale che rifiuta o omette di sottoporsi ai controlli previsti dal Libretto Sanitario o agli accertamenti medici presso gli Organi Collegiali.

In tali situazioni, il personale volontario non potrà essere richiamato in servizio e dovrà essere immediatamente diffidato ad eseguire gli accertamenti, con l'avviso che il reiterato comportamento omissivo potrebbe determinare, come conclusione del conseguente procedimento disciplinare, anche la radiazione dagli elenchi. Nel caso di ulteriore rifiuto od omissione, i Comandi provinciali inoltreranno gli atti al Dipartimento, informandone gli interessati.

MODALITA' DI IMPIEGO DEI VOLONTARI

Per quanto attiene la possibilità d'impiego dei volontari, si sottolinea come la stessa possa essere determinata, oltre che dall'esigenza di sostituzione del personale permanente destinato temporaneamente ad attività istituzionali diverse, anche dalla necessità di inserimento in scenari emergenziali o comunque di potenziamento del dispositivo di soccorso per particolari situazioni.

Inoltre a norma dell'art. 9 comma 2 del D.Lgs. 139/2006 il personale volontario può essere richiamato in servizio in tutti i casi di necessità motivate delle strutture centrali e periferiche del Corpo. In tale ambito può essere considerata anche la partecipazione della componente volontaria a specifici progetti correlati al soccorso, predefiniti dal Comando e coerenti con la pianificazione del Direttore Regionale competente e da esso approvati. Infatti per il personale volontario, quale componente esecutiva incardinata in una snella ed efficiente struttura organizzativa, si potranno trovare varie forme di impiego per la realizzazione di progetti, comunque correlati ai compiti istituzionali, e che per la forma di "impegno progettuale finalizzato", potranno anche necessitare di richiami sequenziali, nei limiti e secondo i criteri vigenti, sino alla conclusione del progetto stesso. A tal fine potranno essere previste particolari competenze per i vigili volontari (cinofili, esperti di impianti, ecc.), che consentano di rispondere con maggiore puntualità ed efficacia alle esigenze delle strutture territoriali.

Al riguardo, al fine di uniformare le modalità di richiamo del predetto personale su tutto il territorio nazionale, si forniscono, di seguito, dettagliate direttive alle quali ci si dovrà attenere, in attesa della nuova regolamentazione in materia d'impiego del personale volontario ex art. 8, comma 1, del D.Lgs. 139/2006, nonché delle correlate disposizioni da emanare sulle modalità di avvicendamento del personale previste dall'articolo 9, comma 3 dello stesso D.Lgs. 139/2006.

A tal proposito nel premettere che il DPR 06/02/2004, n. 76, prevede, all'art. 2, l'istituzione presso ogni Comando Provinciale di un unico elenco del personale volontario per le esigenze delle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, si sottolinea che l'art. 18 stabilisce i "principi" a cui attenersi nelle modalità di impiego del personale volontario.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

In particolare è previsto che il personale volontario venga richiamato a cura e sotto la diretta responsabilità del Dirigente che dispone il richiamo, a rotazione, in base all'anzianità di iscrizione, all'eventuale stato di disoccupazione ed, infine, al carico familiare degli interessati.

I suddetti criteri, concorrenti, dovranno costituire gli elementi base su cui dovrà poggiare, in attesa dell'emanazione dello specifico provvedimento normativo, una regolamentazione applicativa, nella quale potrà essere fissato un diverso peso per ciascuno degli stessi, comunque ispirato a criteri di equità e ragionevolezza.

Vertendosi in materia che può avere riflessi sulla organizzazione del lavoro e delle risorse umane, è opportuno che di tale regolamentazione siano informate le Organizzazioni Sindacali e ne venga data la massima diffusione e pubblicità tra il personale volontario, utilizzando il sito istituzionale del Comando Provinciale.

Per agevolare il lavoro del Comando, potrà essere prevista anche la possibilità che ciascun Vigile volontario possa comunicare annualmente il relativo periodo di disponibilità ad effettuare i richiami, chiarendo le modalità di comunicazione del Comando Provinciale con il personale volontario le quali, ai fini di una maggiore speditezza e del contestuale contenimento delle spese, dovranno privilegiare l'utilizzo della posta elettronica.

Al fine di una concreta organizzazione dell'avvicendamento del personale volontario su base annuale, ogni Comando provvede a raccogliere le disponibilità al richiamo, di detto personale, nell'anno solare (eventualmente anche per periodi definiti). La mancata comunicazione della disponibilità comporterà l'impossibilità del richiamo nell'anno d'interesse.

Per poter disporre di una graduatoria provinciale dei richiami conforme alle disposizioni, impartite con le Circolari n. 2973 del 13/06/2012 e n. 32587 del 14/11/2012 in merito alle misure organizzative in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, si sottolinea l'importanza dell'applicazione di costanti e precisi "controlli a campione", soprattutto per la variazione di residenza o per il possesso dei requisiti che favoriscono la rotazione nei richiami (stato di disoccupazione, situazione familiare, etc.) e, nei casi riscontrati di dichiarazioni mendaci, vengano avviati i previsti adempimenti presso l'Autorità Giudiziaria e quelli disciplinari presso gli Uffici Centrali del Dipartimento.

Infine, per le finalità di trasparenza, si ritiene necessario che ciascun Comando, periodicamente, renda pubbliche le esigenze di nuovi arruolamenti secondo il piano programmatico triennale, le graduatorie utilizzate per la rotazione nei richiami, il numero dei richiami effettuati dal personale utilizzato.

MODALITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI

Si coglie l'occasione per richiamare l'applicazione dei criteri di efficacia e trasparenza, previsti dalle disposizioni vigenti, anche in materia di formazione e addestramento dei volontari.

In particolare, si ribadisce che la possibilità di partecipazione ai corsi di formazione iniziale rimane riservata esclusivamente ai volontari iscritti nel rispettivo elenco provinciale e, pertanto, aventi la residenza in un comune della provincia stessa, salva l'eccezione disciplinata ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del DPR 76/2004, che consente l'iscrizione di volontari residenti nei comuni limitrofi alla provincia, quando si rendano disponibili per il funzionamento di distaccamenti volontari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE RISORSE UMANE

Inoltre, si sottolinea che l'avvio ai corsi di formazione iniziale deve avvenire in ordine strettamente cronologico di iscrizione nell'elenco dei volontari, fatte salve le specifiche esigenze di funzionalità dei distaccamenti volontari, secondo le indicazioni già fornite nella circolare n. 14828 del 14/05/2012.

Infatti, come è noto, l'operatività dei Vigili volontari a domanda è subordinata al superamento di un corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico, secondo le modalità ed i programmi stabiliti dal Dipartimento, dei quali è previsto un imminente aggiornamento a cura della Direzione Centrale per la Formazione.

La durata del corso, attualmente è fissata nella misura di almeno 120 ore da circolari ministeriali che l'hanno disciplinata.

L'accertamento dell'idoneità è affidata a Commissioni d'esame, nominate e composte secondo quanto indicato dalla Lettera Circ. DCF - n° 830 del 05.02.2005. In caso di esito negativo l'interessato può chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso, prima del quale dovrà comunque essere verificata l'attualità dei requisiti necessari.

Ferma restando l'articolazione dei corsi di formazione fissata dalle attuali disposizioni, per le sopravvenute e recenti esigenze in materia di sicurezza sul lavoro e, in attesa della predetta revisione dei piani formativi, l'articolazione del corso potrà prevedere prove di idoneità motoria - attitudinale che concorrono al superamento del corso stesso.

In attesa delle disposizioni generali, per garantire la necessaria uniformità, tali piani formativi integrati dovranno essere approvati dai Sigg.ri Direttori Regionali, ai sensi dell'art.3 del DPR 314/2002 e s.m.i.

Inoltre, si rammenta che, per poter essere richiamato in servizio, il personale volontario, dopo il superamento del corso di formazione iniziale, è tenuto ad effettuare l'addestramento periodico: le modalità ed i programmi di addestramento sono stabiliti dal Comando Provinciale VV.F di appartenenza (art.10, comma 1, del DPR 76/2004).

Nei limiti del programma di addestramento stabilito dal Comando ed in relazione alla tipologia degli interventi di soccorso effettuati, la partecipazione effettiva del personale volontario ad interventi di soccorso tecnico urgente, può essere valutata ai fini del raggiungimento del monte ore di addestramento obbligatorio di almeno cinque ore al mese, ai sensi dell'art. 10 del DPR 76/2004, ai fini del quale potrà anche essere privilegiato l'uso di applicativi informatici.

Per quanto non previsto si richiamano le disposizioni di cui alla Circolare n. 2658/15201 del 22/11/2004.

Si segnala la particolare importanza e urgenza dei suddetti adempimenti, al fine di una corretta ed efficace pianificazione del reclutamento e dell'impiego del personale volontario.

IL CAPO DIPARTIMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]